



*Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA  
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE SANITA' ANIMALE E FARMACO VETERINARIO - UFFICIO II  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE -  
UFFICIO III

Assessorati regionali alla sanità  
Servizi veterinari  
Loro sedi

Istituti Zooprofilattici Sperimentali  
Loro sedi

p.c. UNA  
Via Vibio Mariano 58  
00189 Roma

Avitalia  
Via Salara 52  
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

DGSA-2303-P-9-02-2009

Oggetto: modifiche relative ai piani di controllo delle salmonella nei riproduttori della specie *Gallus gallus* e nelle galline ovaiole  
Immissione in commercio di uova provenienti da gruppi di ovaiole contaminati da Salmonella

Con riferimento alla nota del Ministero della Salute 0016578-P-dell' 8 agosto 2008 relativa alla proposta alla Commissione Europea di modifiche ai piani di controllo della Salmonella nei riproduttori della specie *Gallus gallus* e nelle galline ovaiole, si comunica che sono state accettate con Decisione 2008/897/CE.

Di seguito le citate modifiche sono illustrate in dettaglio:

▪ Introduzione di un campionamento di conferma

Il campionamento di conferma è da effettuarsi nel caso in cui il campionamento ufficiale di routine abbia evidenziato la positività a sierotipi identificati come rilevanti, ossia S. Enteritidis e S. Typhimurium per quanto riguarda le galline ovaiole e S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Hadar, S. Infantis e S. Virchow per quanto riguarda i riproduttori della specie *Gallus gallus*.

Il campionamento di conferma prevede l'effettuazione di 5 campioni di feci e due campioni di polvere in ciascun gruppo risultato positivo a sierotipi rilevanti. I campioni di feci possono consistere in 5 paia di soprascarpe negli animali allevati a terra, rappresentativi dell'intera superficie calpestabile del/i capannoni, o 5 pool di feci di circa 100 grammi l'uno negli animali allevati in batteria, rappresentativi di tutte le file di gabbie. I campioni di polvere devono consistere in due pool di polvere prelevata da più punti di circa 100 ml l'uno corrispondenti a circa 50 grammi; nel caso in cui non fosse assolutamente possibile prelevare la polvere i campioni di polvere possono essere sostituiti da due tamponi ambientali (spugnette) con superficie minima pari a circa 4x10x1,5 cm con l'avvertenza che ciascun tampone dovrà essere strisciato su diversi superfici in modo tale da coprire un'area di circa 5 m<sup>2</sup>.

I campioni di feci e polvere/tamponi ambientali vanno trasmessi direttamente al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi unitamente all'apposita scheda accompagnatoria e mantenuti a temperatura di refrigerazione durante il trasporto. Nella suddetta scheda, corredata del nominativo e dell'indirizzo, comprensivo di numero di telefono e fax, della persona a cui trasmettere l'esito, andrà riportata la dicitura "Campione ufficiale di conferma ai sensi della nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del.....".

Si dovranno inoltre prelevare da ciascun capannone costituente il gruppo 5 animali per la ricerca di sostanze inibenti. Tali animali andranno inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio non al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi.

Nel caso in cui l'esito relativo ai campioni di feci e polveri non evidenzia positività ma la ricerca di sostanze inibenti dia esito positivo, **il gruppo di animali verrà considerato positivo a tutti gli effetti** e dovranno essere applicate le misure restrittive previste.

Nel tempo intercorrente tra il primo esito ufficiale di positività e l'esito del campionamento di conferma dovranno essere adottate le seguenti misure transitorie:

- le uova prodotte da galline ovaiole del gruppo positivo dovranno essere distrutte o destinate alla pastorizzazione;
- le uova prodotte dal gruppo di riproduttori *Gallus gallus* positivo ancora presenti presso gli incubatoi andranno distrutte o trattate termicamente.

Nel caso il campionamento di conferma risulti negativo (isolamento negativo per sierotipi rilevanti e ricerca inibenti negativa) le misure restrittive andranno revocate ed il gruppo dovrà essere considerato negativo a tutti gli effetti.

- Modifica della frequenza dei campionamenti in autocontrollo come di seguito specificato:
  - riproduttori *Gallus gallus*: da sottoporre a campionamento oltre a quanto previsto dal piano (durante la fase di deposizione ogni 2 settimane, a 1 giorno, a quattro settimane di età), anche due settimane prima dell'entrata in deposizione;
  - galline ovaiole: da sottoporre a campionamento oltre a quanto previsto dal piano (ogni 15 settimane a partire da quando le galline hanno un'età di  $24 \pm 2$  settimane e a 1 giorno), anche due settimane prima dell'entrata in deposizione.
  
- Immissione in commercio di uova provenienti da gruppi di galline ovaiole contaminati da *Salmonelle*
- Misure restrittive in caso di gruppi di galline ovaiole che producono uova destinate alla pastorizzazione risultati positivi per *S. Enteritidis* e *Typhimurium*

Con il Regolamento 1237/2007 del 23 ottobre 2007, pubblicato sulla GUCE L 280 del 24 ottobre 2007, sono stati modificati il Regolamento 2160/2003 e la Decisione 2006/696 per quanto concerne l'immissione in commercio di uova provenienti da gruppi di ovaiole contaminati da salmonella.

Detto Regolamento, in vigore dal 1° gennaio c.a., dispone che le uova possano essere utilizzate come uova da tavola per il consumo umano diretto solo se provengono da un gruppo di ovaiole soggetto ad un programma nazionale istituito a norma dell'art.5 del regolamento 2160/2003 e non sottoposto a restrizioni ufficiali.

Si ricorda pertanto che le uova provenienti da gruppi di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da gruppi che si sospetta siano infetti, da gruppi che presentano un'infezione da sierotipi di salmonella per i quali sia stato fissato un obiettivo di riduzione o che siano risultati essere fonte di infezione in uno specifico focolaio di tossinfezione alimentare nell'uomo devono:

- essere considerate di categoria B, secondo la definizione di cui all'art.2, comma 4, del regolamento 557/2007;
- recare un punto colorato facilmente visibile di diametro pari ad almeno 5 mm., di cui all'art.10 del regolamento 557/2007, che le distingua chiaramente dalle uova di categoria A prima dell'immissione in commercio;
- non entrare nei centri di imballaggio a meno che l'autorità competente non sia soddisfatta delle misure volte a prevenire la contaminazione crociata di uova da altri gruppi.

In accordo a quanto previsto dal suddetto Regolamento 1237/2007 i gruppi di galline ovaiole identificati come positivi a sierotipi rilevanti, che producono uova destinate alla pastorizzazione, possono essere portati a fine ciclo, fatto salvo il mantenimento della destinazione delle uova. Le misure restrittive riguarderanno l'obbligo di riaccasare con animali vaccinati, l'intensificazione delle misure di pulizia e disinfezione del/i capannone/i che ospitava il gruppo positivo con obbligo di esito negativo dei tamponi ambientali prima del successivo accasamento. A tal proposito il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi suggerisce di procedere al campionamento ambientale attraverso l'utilizzo di 5 tamponi ambientali (spugnette) per capannone.

Queste Direzioni Generali ed il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi restano a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Gaetana Ferri

*Gaetana Ferri*

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Silvio Borrello

*Silvio Borrello*

*R  
epim*